



Sentenza n. 136 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio D'AMATO	Presidente
Rossana DE CORATO	Consigliere, relatore
Giovanni NATALI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **38082** del registro di segreteria nei confronti di **CAPUTO Raffaele** (cod. fisc. CPTRFL86A05H926D), in qualità di agente contabile per i Servizi demografici del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 aprile 2026 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fernando Gallone che non ha presentato la relazione scritta ai sensi dell'art. 148 c.g.c. e il dott. Caputo Raffaele che si rimette agli atti scritti.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con relazione n. 591/2025, il Magistrato designato all'esame del conto giudiziale n. 21484 afferente alla gestione del conto dei "Servizi demografici" del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) nel periodo dal 1° gennaio 2023

	al 30 giugno 2023, formulava proposta di deferimento al Collegio - stante	
	l'impossibilità di procedere <i>de plano</i> al discarico del conto - chiedendo di	
	pronunciarsi ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 174/2016 c.g.c. in relazione allo	
	stesso non essendo stato effettuato il deposito della documentazione richiesta	
	in sede istruttoria, né pervenuto alcun riscontro in merito nei termini assegnati.	
	2.- In data 21 gennaio 2026, è pervenuta agli atti della Segreteria della Sezione	
	la memoria del dott. Caputo nella quale, in estrema sintesi si riferisce: (i) che	
	è stato assunto presso il comune di San Giovanni Rotondo con la qualifica di	
	istruttore amministrativo, cat. C1 in data 1° luglio 2022 e assegnato presso	
	l'Ufficio anagrafe dell'Ente; (ii) che la giacenza di cassa di € 22.117,14	
	riscontrata “...a seguito di ispezione del Collegio dei revisori nell'ottobre	
	2022 ...preesisteva...” rispetto alla data di sua assunzione in servizio; (iii) che	
	in esecuzione di quanto disposto dal Dirigente del Settore finanze, provvedeva	
	(unitamente alla collega Michela Gemma assegnata al medesimo ufficio)	
	all'immediato versamento della suindicata somma; (iv) che non aveva fatto	
	seguito alcuna nomina formale ad agente contabile dell'Ente per ciò che	
	concerne i servizi demografici; (v) che l'intera documentazione attestante gli	
	avvenuti versamenti era stata depositata presso l'Ufficio di Ragioneria del	
	comune unitamente alla compilazione del mod. 21 relativo alla gestione <i>de</i>	
	<i>qua</i> ; (vi) che non gli venivano mai notificate, né comunicate o trasmesse le	
	precedenti note istruttorie inviate dalla Corte dei conti riguardanti il conto	
	giudiziale <i>de quo</i> ; (vii) che, invece, era stato notiziato della comunicazione del	
	12 gennaio 2026 da parte dell'Ufficio protocollo del Comune, con cui veniva	
	trasmessa la relazione n. 591/2025 del Magistrato istruttore del conto.	
	Infine, il Caputo, alla luce delle suesposte considerazioni ha concluso per la	
	2	

	declaratoria di non luogo a provvedere con riguardo al procedimento	
	all'odierno esame.	
	3.- L'amministrazione comunale, in data 16 gennaio 2026, ha depositato una	
	memoria a firma del Segretario generale e del dirigente dei Servizi generali,	
	rappresentando che l'istanza istruttoria relativa al conto giudiziale in	
	argomento non veniva riscontrata “... <i>per mero disguido</i> ...” essendo	
	pervenuta unitamente ad altre due richieste istruttorie, di cui soltanto quella	
	relativa al conto n. 21230 attinente alla “gestione dei parcheggi” è stata	
	regolarmente evasa; inoltre, ha depositato la documentazione richiesta dal	
	Magistrato istruttore del conto oggetto del presente giudizio.	
	4.- All'udienza del 15 aprile 2026, il rappresentante della Procura regionale	
	(che non aveva depositato le conclusioni ai sensi dell'art. 148 c.g.c.) si è	
	rimesso alle decisioni del Collegio.	
	Il dott. Raffaele Caputo ha ribadito quanto riportato nella memoria depositata	
	in atti.	
	5.- La causa è stata dunque posta in decisione.	
	6.- Il Collegio rileva che la fissazione dell'udienza per la trattazione collegiale,	
	prevista dall'art.147 c.g.c. a seguito di scadenza del termine indicato dal	
	magistrato relatore per il deposito della documentazione utile alla disamina	
	del conto, ha una chiara valenza sollecitatoria che non può portare alla	
	conseguenza della declaratoria di irregolarità del conto stesso. Non vi è	
	dubbio, infatti, che l'utilizzo delle potestà collegiali deve spingersi fino	
	all'ottenimento, con le forme e le modalità tipiche rimesse al potere istruttorio	
	del giudice, della prevista documentazione utile per giungere ad una piena	
	scrutinabilità del conto oggetto di disamina.	
	3	

	Se così non fosse, sarebbe sufficiente, in caso di eventuali ammanchi ovvero	
	gestioni foriere di addebito, non presentare la documentazione richiesta per	
	sollecitare ed addivenire a una pronuncia in rito che non consentirebbe una	
	piena valutazione del <i>modus operandi</i> dell'agente contabile.	
	Ciò premesso, l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta dal	
	magistrato istruttore prima della discussione dell'odierno giudizio induce il	
	Collegio a disporre una pronuncia di non luogo a procedere atteso che, dalla	
	disamina degli atti depositati, risulta pressoché soddisfatta l'esigenza	
	istruttoria - inizialmente non riscontrata - consentendo al magistrato deferente	
	l'avvio dell'esame del conto e rendendo, quindi, non utile alcuna diversa	
	statuizione.	
	7.- Non vi è luogo a provvedere per le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia dichiara il	
	non luogo a procedere sulla relazione n. 591/2025 avente ad oggetto il conto	
	n. 21484 reso dall'agente contabile del Comune di San Giovanni Rotondo	
	(FG) relativo alla gestione dei Servizi demografici - periodo dal 1° gennaio	
	2023 al 30 giugno 2023 - disponendo la restituzione degli atti al magistrato	
	istruttore.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.	
	L'Estensore	Il Presidente
	(Rossana De Corato)	(Antonio D'Amato)
	Depositata in Segreteria in data 8 giugno 2026	
	4	

[illegible]